

Publicato il 23/11/2022

N. 00943/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00449/2022 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 449 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Siemens Healthcare S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Stefano Bonatti e Lorella Fumarola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Roberto Manservigi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Bologna, via Santo Stefano, 16;
Istituto Romagnolo per lo Studio dei Tumori "Dino Amadori" (Irst) S.r.l.
- Istituto di Ricovero e Cura A Carattere Scien, non costituito in

giudizio;

nei confronti

Instrumentation Laboratory S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Piero Fidanza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

A. De Mori S.p.A. con Socio Unico, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuliano Sgobbi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, Piazzale Susa 14;

per l'annullamento

previa sospensiva

per quanto riguarda il ricorso principale:

- della determinazione dell'AUSL della Romagna n. 1365 del 2 maggio 2022 , con la quale è stata aggiudicata alla società A. De Mori S.p.A., con socio unico, il lotto n. 1 della procedura di gara telematica aperta, indetta dalla medesima AUSL, per la fornitura quinquennale di sistemi per emogasanalisi per i reparti ospedalieri della medesima Azienda e l'IRCCS/IRST di Meldola;
- della nota del 3 maggio 2022, recante la comunicazione della predetta determinazione;
- di ogni altro atto connesso, presupposto e/o conseguente (segnatamente tutti i verbali di gara e, ove occorra, la lex specialis di gara: il bando, il Disciplinare, il Capitolato Speciale ed i suoi allegati).

E per la declaratoria di inefficacia del contratto nelle more eventualmente stipulato dalla stazione appaltante, con espressa dichiarazione di disponibilità al subentro nello stesso e per la

conseguente condanna al risarcimento del danno subito in forma specifica o, in subordine, per equivalente.

E per l'accesso, ex art. 116, co. 2, c.p.a. alla documentazione richiesta da Siemens Healthcare S.r.l. rispetto alla quale la stazione appaltante non ha, al momento, consentito l'accesso, vale a dire tutta la documentazione amministrativa e tecnica presentata dai due concorrenti che l'hanno preceduta in graduatoria, previa declaratoria di illegittimità del diniego opposto.

Per quanto riguarda il ricorso incidentale:

- del provvedimento di aggiudicazione adottato con Determinazione del Direttore U.O. PROGRAMMAZIONE E ACQUISTI DI BENI E SERVIZI dell'Ausl della Romagna n. 1365 del 2 maggio 2022 avente ad oggetto “PROCEDURA DI GARA TELEMATICA APERTA PER LA FORNITURA DI SISTEMI PER EMOGASANALISI E P.O.C.T PER REPARTI OSPEDALIERI DELL'AZIENDA USL DELLA ROMAGNA E L'IRCCS/IRST DI MELDOLA” PER LA DURATA DI 5 ANNI RINNOVABILE DI ULTERIORI 2 ANNI. VALORE ECONOMICO COMPLESSIVO QUINQUENNALE DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO € 5.171.084,80 (IVA ESCLUSA). PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE CONCORRENTI ED AGGIUDICAZIONE”, limitatamente al lotto n. 1,
- nonché, per quanto occorrer possa, anche ogni altro atto connesso, presupposto e conseguente, ivi compresa la lex specialis tutta (Bando, Disciplinare, Capitolato tecnico e relativi allegati);
- l'atto indittivo della procedura ed ogni altro atto alla stessa relativo, ivi compresi i chiarimenti resi;
- nonché ogni ulteriore atto successivamente adottato, ivi compresi la

nomina della commissione giudicatrice e del seggio di gara, i verbali di gara, e in particolare i verbali di valutazione tecnica ed economica con cui è stata valutata e ammessa la ricorrente principale Siemens Healthcare s.r.l., le graduatorie provvisorie e definitive.

- il tutto, con il presente ricorso incidentale, limitatamente al lotto 1 ed esclusivamente in relazione e per la parte in cui hanno ammesso in gara, valutato e assegnato il punteggio all'offerta presentata dalla ricorrente principale Siemens Healthcare s.r.l..

Per quanto riguarda i motivi aggiunti al ricorso principale:

- degli stessi atti già impugnati con il ricorso introduttivo.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell' Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna, di Instrumentation Laboratory s.p.a. e di A. De Mori s.p.a. con Socio Unico;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 novembre 2022 il dott. Paolo Amovilli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1.-Espone l'odierna ricorrente di aver partecipato alla procedura telematica aperta indetta dall'AUSL Romagna per la fornitura quinquennale di sistemi per emogasanalisi e p.o.c.t (Point Of Care Testing) per reparti ospedalieri dell'Azienda USL della Romagna e dell'IRCCS/IRST di Meldola suddiviso in due lotti.

Il lotto n. 1, avente a oggetto "sistemi analitici per emogasanalisi"

presenta un valore contrattuale di 5.171.084,80 euro e criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Con provvedimento del Direttore U.O Programmazione e Acquisti di Beni e Servizi del 2 maggio 2022 l'AUSL Romagna ha disposto l'aggiudicazione del lotto n.1 in favore della De Mori s.p.a. con punti 87,49 (di cui 59,16 per l'offerta tecnica e 28,33 per l'offerta economica) mentre la ricorrente si è classificata terza con 83,22 punti (di cui 53,22 per l'offerta tecnica e 30 per quella economica) dietro la Instrumentation Laboratory s.p.a. seconda con 87,14 punti.

La ricorrente ha impugnato il suindicato provvedimento unitamente a tutti gli atti del procedimento di gara, deducendo motivi così riassumibili:

CENSURE CHE DETERMINANO L'ESCLUSIONE DI DE MORI s.p.a.

I) Violazione della legge di gara (Capitolato speciale) e dei principi di parità di trattamento e par condicio ex art. 1 l. n. 241/90, art. 3 e 97 Cost., artt. 4 e 30 D.Lgs. 50/2016 - Incompletezza della offerta – Eccesso di potere per disparità di trattamento, errore di fatto e difetto di motivazione: posto che il Capitolato prescriveva tra le caratteristiche tecniche minime l'esecuzione di calibrazioni automatiche, l'offerta di De Mori non sarebbe conforme dal momento che non esegue automaticamente la calibrazione della emoglobina “tHB” bensì manualmente, come sarebbe confermato dal manuale, costringendo l'operatore a calibrazioni periodiche manuali.

II) Violazione della legge di gara (Capitolato speciale) e dei principi di parità di trattamento e par condicio ex art. 1 l. n. 241/90, art. 3 e 97 Cost., artt. 4 e 30 D.Lgs. 50/2016 - Incompletezza della offerta –

Eccesso di potere per disparità di trattamento, errore di fatto e difetto di motivazione: la De Mori avrebbe dovuto essere esclusa anche perché quest'ultima non ha né confermato, né dimostrato la concreta attuazione dell'associazione univoca tra ID dispositivo di prelievo e ID paziente/ricovero nel caso in cui non sia presente un esame “generato in precedenza dall'order entry”.

CENSURE CHE DETERMINANO L'ESCLUSIONE DI Instrumentation Laboratory s.p.a.

III) Violazione della legge di gara (Capitolato speciale) e dei principi di parità di trattamento e par condicio ex art. 1 l. n. 241/90, art. 3 e 97 Cost., artt. 4 e 30 D.Lgs. 50/2016 - Incompletezza della offerta – Eccesso di potere per disparità di trattamento, errore di fatto e difetto di motivazione: la Commissione avrebbe errato nel ritenere “soddisfatto” il requisito di minima delle calibrazioni automatiche, quando è palese che non può dirsi conforme un analizzatore che impiega le medesime soluzioni per eseguire, da un lato, i controlli di qualità, dall'altro le “verifiche” di calibrazione; a ciò si aggiunga che, comunque, in fase di determinazione analitica non viene svolta alcuna operazione di calibrazione.

In subordine: In merito all'attribuzione dei punteggi da parte della Commissione di gara.

IV) Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 41, 97 Cost.. Violazione e falsa applicazione della lex specialis di gara. Eccesso di potere per illogicità, travisamento dei fatti, difetto di motivazione, difetto di istruttoria, contraddittorietà e ingiustizia manifesta, disparità di trattamento, sviamento. Violazione del principio della par condicio tra i concorrenti. Violazione del principio della concorrenza, di correttezza e

buona fede, di efficacia. Violazione del principio di trasparenza: sarebbe erronea l'attribuzione a Siemens del punteggio relativo al requisito n. 5 riguardante le "Caratteristiche del sistema di controllo che rilevi eventuali anomalie del campione: integrità, disomogeneità per scarso miscelamento, microcoaguli, sostanze interferenti, presenza bolle d'aria, ecc", non essendo giustificata la penalizzazione in danno della ricorrente. Sarebbe altresì erronea l'attribuzione a Siemens del punteggio relativo al requisito n. 11 riguardante il "Periodo minimo garantito per unico lotto per il materiale del CQI interno" dovendo anche la ricorrente essere premiata con lo stesso punteggio ottenuto dalla seconda classificata ovvero 3 punti e del requisito n. 12 riguardante la "Possibilità di stampare tramite stampante in rete" dovendo anche la ricorrente essere premiata con lo stesso punteggio ottenuto dalla prima e seconda classificata ovvero 1 punto.

Sarebbero poi a suo dire erronei i punteggi assegnati alla De Mori in riferimento ai seguenti requisiti: n. 3 riguardante "Assenza di sonda di campionamento esposta", n. 5 riguardante "Caratteristiche del sistema di controllo che rilevi eventuali anomalie del campione: integrità, disomogeneità per scarso miscelamento, microcoaguli, sostanze interferenti, presenza bolle d'aria, ecc" Inoltre sarebbe erronea l'attribuzione a Instrumentation Laboratory s.p.a del punteggio riferito ai seguenti criteri valutativi: n. 3 riguardante "Assenza di sonda di campionamento esposta", n. 6 riguardante la "Possibilità di analisi anche su molteplici tipi di campione, compresi sangue intero (arterioso e venoso), liquido pleurico, liquidi di dialisi ed eventuali altri liquidi biologici", n. 9 riguardante la "Possibilità di programmare cadenza delle calibrazioni automatiche. Ridotta durata delle calibrazioni", n. 15

riguardante i “Controlli CQI non compresi all’interno delle cartucce di misura”

Ha inoltre la ricorrente principale avanzato istanza ex art. 116 c. 2 c.p.a. volta all’accesso della documentazione di gara con particolare riferimento alle offerte delle prime due imprese classificate.

Instrumentation Laboratory s.p.a. ha, di contro, proposto ricorso incidentale diretto all’esclusione dalla gara della ricorrente principale, deducendo articolati motivi di violazione di legge ed eccesso di potere sotto vario profilo, così riassumibili:

I) la ricorrente principale non avrebbe il possesso della richiesta caratteristica minima nell’offerta di reagenti dotati di codici a barre per il riconoscimento automatico e il caricamento automatico dei valori dei controlli indispensabile per una corretta gestione dei sistemi diagnostici, dovendosi considerare anche la cartuccia di lavaggio.

II) Siemens Healthcare s.r.l. non rispetterebbe anche la caratteristica “quantità di materiali di controllo adeguata per la loro esecuzione su tutti i livelli di concentrazione, almeno ogni 8 ore e ogni qualvolta sia necessario” dal momento che i controlli offerti da Siemens sarebbero appena sufficienti per ottemperare al requisito dei 9 cicli di controllo al giorno.

Siemens in seguito all’avvenuto accesso alle offerte tecniche, ha proposto motivi aggiunti al ricorso principale riproponendo le stesse doglianze già veicolate con l’atto introduttivo del giudizio unitamente alle seguenti nuove lagnanze sempre riguardanti l’attribuzione del punteggio da parte della Commissione, così riassumibili:

Sarebbe erronea l’attribuzione a De Mori s.p.a. del punteggio relativo al requisito n. 4 riguardante “possibilità di utilizzo provetta di

campionamento chiusa” non venendo chiarito il funzionamento del dispositivo esterno né la sua codifica ed il prezzo di acquisto così come del punteggio relativo al requisito n. 12 riguardante la “possibilità di stampare tramite stampante in rete” essendo la soluzione tecnica proposta da Siemens equiparabile a quella delle prime due.

Rappresenta la ricorrente principale l’ammissibilità del gravame secondo il noto criterio della c.d. prova di resistenza per effetto dell’accoglimento delle censure dedotte, allegando uno schema di nuova graduatoria che vede prima la Siemens con 86,02 punti seguita dalla De Mori con 77,29 e da Instrumentation Laboratory s.p.a. con 78,74.

Si è costituita in giudizio l’AUSL Romagna eccependo l’infondatezza delle doglianze dedotte con i primi tre motivi del ricorso principale dirette all’esclusione delle prime due imprese classificate. Ha quindi eccepito l’inammissibilità del quarto motivo, subordinato, con cui vengono contestati i punteggi assegnati dalla Commissione poiché tendenti ad un sindacato giurisdizionale amministrativo di tipo sostitutorio sconfinando nel merito delle valutazioni discrezionali tecniche ad essa demandate. Ha altresì eccepito l’infondatezza del gravame incidentale e rappresentato la mancata stipulazione del contratto.

Si è costituita in giudizio anche l’aggiudicataria De Mori s.p.a. sollevando tra l’altro analoga eccezione di inammissibilità dei motivi del ricorso principale diretti a sindacare il giudizio discrezionale tecnico sulle offerte effettuato dalla Commissione

Alla camera di consiglio del 29 giugno 2022 la ricorrente principale ha rinunciato alla tutela cautelare, come da verbale d’udienza.

In prossimità della trattazione nel merito le parti hanno depositato

memorie e documentazione precisando le rispettive argomentazioni difensive.

Alla pubblica udienza del 9 novembre 2022, uditi i difensori delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1.-E' materia del contendere la legittimità dell'aggiudicazione disposta dall'AUSL Romagna in favore di De Mori s.p.a. della fornitura quinquennale del lotto n.1 sistemi per emogasanalisi e p.o.c.t (Point Of Care Testing) per reparti ospedalieri dell'Azienda USL della Romagna e dell'IRCCS/IRST di Meldola per un valore contrattuale di 5.171.084,80 euro e criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Come chiarito dalla difesa dell'AUSL e dagli atti di gara la fornitura è finalizzata ad un miglioramento dell'efficacia diagnostica completando la dotazione tecnologica delle strutture sanitarie prive di un servizio di laboratorio per l'esecuzione di test urgenti.

2.- Lamenta Siemens Healthcare s.r.l. ricorrente principale, terza classificata con uno scarto di più di 4 punti dietro la De Mori s.p.a. prima e Instrumentation Laboratory s.p.a, seconda, l'illegittimità dell'aggiudicazione, in via principale per mancata esclusione delle prime due per violazione dei requisiti tecnici di minima prescritti dal Capitolato e, in subordine, per erroneità dei punteggi assegnati sia alla propria offerta tecnica che a quella delle prime due, si da poter a suo dire divenire prima e ottenere l'aggiudicazione.

Instrumentation Laboratory s.p.a ha proposto di contro ricorso incidentale c.d. paralizzante avverso i medesimi atti di gara chiedendone

l'annullamento nella parte in cui non dispongono l'esclusione della Siemens per carenza dei requisiti tecnici minimali, con conseguente eccezione di improcedibilità del ricorso principale per carenza di legittimazione ed interesse a ricorrere.

3.- Preliminarmente ritiene il Collegio di dover esaminare con priorità il ricorso principale potendo la sua eventuale infondatezza determinare l'improcedibilità del ricorso incidentale.

Secondo giurisprudenza oggi pacifica, infatti, l'accoglimento del gravame incidentale non determina ex se l'improcedibilità di quello principale, continuando ad esistere, in capo al ricorrente principale, la titolarità dell'interesse legittimo strumentale all'eventuale rinnovazione della gara, anche nel caso in cui alla stessa abbiano partecipato altre imprese, sia pure estranee al processo, laddove il rapporto di priorità logica tra ricorso principale e ricorso incidentale deve essere rivisto rispetto a quanto ritenuto dalla giurisprudenza sinora prevalente, nel senso che il ricorso principale deve essere esaminato per primo, potendo la sua eventuale infondatezza determinare l'improcedibilità del ricorso incidentale (*ex multis* Consiglio di Stato sez. V, 3 marzo 2022, n.1536; T.A.R. Trentino-Alto Adige Trento, sez. I, 19 luglio 2022, n.143 cfr. Consiglio di Stato., sez. IV, 13 ottobre 2020 n. 6157; T.A.R. Lazio, Roma, sez. III quater 26 gennaio 2022 n. 862; T.A.R. Trentino - Alto Adige Südtirol, Trento, 4 aprile 2022 n. 75; T.R.G.A. Trentino-Alto Adige Südtirol, Trento, 5 marzo 2021 n. 35; T.R.G.A. Trentino - Alto Adige, Trento, 4 gennaio 2021 n. 1; Consiglio di Stato., sez. IV, 10 luglio 2020 n. 4431; id., 13 ottobre 2020, n. 6151).

4.- Il ricorso principale è in parte infondato ed in parte inammissibile.

4.1.- Quanto ai primi tre motivi non ritiene il Collegio di poter

condividere le doglianze dirette a contestare l'ammissione alla gara delle prime due classificate.

Diversamente da quanto argomentato dalla ricorrente principale l'offerta di De Mori s.p.a. ha rispettato il requisito minimo delle "calibrazioni automatiche".

Sostiene la ricorrente principale che l'ABL90 FLEX PLUS offerto dall'aggiudicataria non rispetti il requisito minimo delle "calibrazioni automatiche", dato che il costruttore consiglia - ogni 3 mesi - una calibrazione manuale dell'emoglobina, si che la De Mori avrebbe dovuto essere esclusa anche per tal motivo.

Secondo la documentazione prodotta in sede di gara, il manuale d'uso dello strumento e la dichiarazione ufficiale del produttore Radiometer, tutti i parametri ricevono una calibrazione automatica compreso lo stato dell'ossimetria "hb.", essendo la calibrazione manuale della "tHb" non obbligatoria ma consigliata dal manuale dello strumento perché le prestazioni dell'analizzatore -circa l'affidabilità dei risultati- sono assicurate anche in sua assenza, grazie all'esecuzione combinata delle calibrazioni automatiche giornaliere e dei controlli di qualità (3 volte al giorno).

Anche secondo il capitolato - diversamente da quanto argomentato dalla ricorrente principale - la calibrazione periodica delle apparecchiature è effettuata in sede di assistenza tecnica ovvero nel service manutentivo post vendita a carico del fornitore e non già dall'operatore sanitario, il quale non deve mai eseguire calibrazioni manuali.

Trattasi pertanto di calibrazioni - secondo una interpretazione non solo letterale ma logico - sistematica della legge di gara - non vietate e anzi previste nei servizi di assistenza e manutenzione dal capitolato.

Del resto la difesa della controinteressata ha citato giurisprudenza di merito in controversie riguardanti gare simili a cui ha partecipato la stessa De Mori attestatasi sulle medesime conclusioni (T.A.R. Sicilia Catania 30 gennaio 2020, n. 247; T.A.R. Lombardia Brescia sez. I, 19 giugno 2017, n. 789) essendo la finalità della legge di gara quella di lasciare liberi gli utilizzatori ospedalieri o di laboratorio da oneri di regolazione o manutenzione degli apparecchi (T.A.R. Lombardia Brescia sez. I, 19 giugno 2017, n. 789 in fattispecie con lex specialis sovrapponibile a quella per cui è causa).

4.2.- Non meritevole di positiva considerazione è la doglianza di mancata esclusione dell'aggiudicataria per il requisito di minima dettato dall'art. 2 del capitolato.

Trascura la ricorrente che in seguito a chiarimenti richiesti dalla Commissione la De Mori ha illustrato il collegamento tra il software del concorrente ed il sistema LIS di laboratorio tramite il software Halia-Dedalus della stazione appaltante, non essendo necessario acquisire il dispositivo di prelievo "safePICO" citato da Siemens.

4.3. - Parimenti prive di pregio sono le lagnanze dirette a contestare l'ammissione della seconda classificata Instrumentation Laboratory s.p.a.

Diversamente da quanto pervicacemente argomentato dalla ricorrente principale il requisito di minima delle "calibrazioni automatiche" è stato soddisfatto anche dalla seconda classificata il cui dispositivo non prevede calibrazioni manuali a carico dell'operatore nel senso da attribuire alla disciplina di gara già sopra indicato in riferimento all'offerta dell'aggiudicataria.

5.- Va invece dichiarata l'inammissibilità del quarto motivo diretto a

contestare l'attribuzione da parte della Commissione dei punteggi alle offerte tecniche in riferimento a vari criteri valutativi fissati dalla lex specialis.

La ricorrente principale mediante il ricorso introduttivo e per motivi aggiunti contesta sia il punteggio assegnato alla propria offerta, ritenuto penalizzante, sia quello assegnato alle prime due classificate ritenuto eccessivo, articolando una lunga lista di rilievi invero assai analitici in riferimento al contenuto delle offerte tecniche.

Come noto per giurisprudenza pacifica il sindacato del G.A. sull'esercizio dell'attività valutativa da parte della Commissione giudicatrice di gara non può sostituirsi a quello della P.A., in quanto la valutazione delle offerte nonché l'attribuzione dei punteggi da parte della Commissione rientrano nell'ampia discrezionalità tecnica riconosciuta a tale organo. Le censure che attingono il merito di tale valutazione (opinabile) sono inammissibili, perché sollecitano il G.A. ad esercitare un sindacato sostitutivo, al di fuori dei tassativi casi sanciti dall'art. 134 c.p.a., fatto salvo il limite dell'abnormità della scelta tecnica. Da ciò consegue che per sconfessare il giudizio della Commissione giudicatrice non è sufficiente evidenziarne la mera non condivisibilità, dovendosi piuttosto dimostrare la palese inattendibilità e l'evidente insostenibilità del giudizio tecnico compiuto, ovvero travisamenti, errori manifesti o irrazionalità, non bastando solo margini di fisiologica opinabilità e non condivisibilità della valutazione tecnico - discrezionale svolta dal seggio di gara (*ex plurimis* T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 16 novembre 2021, n. 11809; cfr. Consiglio di Stato., sez. V, 8 gennaio 2019 n. 173; id., sez. III, 21 novembre 2018 n. 6572; id., sez. III, 2 settembre 2019 n. 6058).

Ciò premesso le contestazioni di Siemens sconfinano proprio nella

pretesa di un sindacato pieno sul merito tecnico pretendendo una graduatoria “sartoriale” ovvero modellata sulle proprie personali valutazioni opinabili (che vedono la ricorrente principale prima con diversi punti di vantaggio rispetto alle altre due) avendo la Commissione fornito puntuale motivazione anche sintetica dei punteggi assegnati ai vari criteri valutativi, non dimostrando la sussistenza di elementi di illogicità o travisamenti bensì, in definitiva, profili di fisiologica opinabilità del giudizio espresso dall’organo valutativo.

6.- L’infondatezza e l’inammissibilità del ricorso principale, come integrato da motivi aggiunti, determinano l’improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse del gravame incidentale.

Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite attesa la complessità delle questioni esaminate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna Bologna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così decide:

- a) in parte respinge ed in parte dichiara inammissibile il ricorso principale ed i motivi aggiunti;
- b) dichiara improcedibile il ricorso incidentale.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 9 novembre 2022 con l’intervento dei magistrati:

Andrea Migliozi, Presidente

Aurora Lento, Consigliere

Paolo Amovilli, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

Paolo Amovilli

IL PRESIDENTE

Andrea Migliozi

IL SEGRETARIO